

RICHIESTA DI CONSULENZA NEL CASO DI SOSPETTA PATOLOGIA DA AMIANTO

MATRICE DELLE REVISIONI					
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE / TIPO MODIFICA	REDATTA DA	VERIFICATA DA	APPROVATA DA
00	30/05/16	Prima emissione	Dott. P.Barbina Dott.ssa C.Giuliani	RRC C. Giuliani RSGI Dir CRUA P.Barbina	DDIP G.L. Cavallini

INDICE

1. SCOPO E FINALITA'	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3. ACRONIMI E DEFINIZIONI	3
4. RESPONSABILITA'	3
5. MODALITA' OPERATIVE	3
PREMESSA	3
5.1 PROCEDURA PER L'INVIO PAZIENTI AL CRUA	3
5.2 RISCONTRO SOLO RADIOLOGICO DI POSSIBILI PATOLOGIE AMIANTO CORRELATE	4
5.3 SEDE DEL CRUA	4
5.4 RISPOSTE	4
6. ARCHIVIAZIONE	4
6.1 GESTIONE DEI DOCUMENTI PROPRI DEL PROCESSO	4
6.2 DISTRIBUZIONE ED ACCESSIBILITÀ	4
7. RIFERIMENTI NORMATIVI, DOCUMENTAZIONE CORRELATA ED ALLEGATI	5
7.1 RIFERIMENTI NORMATIVI	5
7.2 DOCUMENTI COLLEGATI	5

PROTOCOLLO

1. SCOPO E FINALITA'

Scopo del presente documento è quello di rendere corretti e trasparenti i percorsi di assistenza e supporto nella compilazione della documentazione necessaria alla segnalazione dei casi di sospetta patologia amianto correlata

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica presso tutti gli ambulatori e strutture di ricovero e cura aziendali

3. ACRONIMI E DEFINIZIONI

CRUA = Centro di Riferimento Unico Amianto

4. RESPONSABILITA'

I Dirigenti Medici sono responsabili della corretta applicazione delle modalità operative contenute nel presente protocollo.

5. MODALITA' OPERATIVE

PREMESSA

Il presente documento descrive le modalità operative per invio del paziente con sospetta patologia da amianto all'ambulatorio del CRUA ovvero per i pazienti ricoverati le modalità di richiesta di consulenza specialistica al CRUA

5.1 PROCEDURA PER L'INVIO PAZIENTI AL CRUA

Per l'invio dei pazienti al CRUA esistono 3 modalità:

1) Pazienti inviati per il tramite del medico curante

- Vengono inviati dal medico curante che compila la ricetta specificando:

motivazione: paziente ex esposto amianto e la presunta diagnosi se nota
visita presso il centro regionale unico amianto (CRUA) indicando la sede (Palmanova / Monfalcone)

- Le prenotazioni avvengono agli sportelli CUP ovvero telefonicamente al centralino CUP regionale

2) Pazienti inviati direttamente dalle strutture ambulatoriali aziendali e dalle strutture di ricovero (post dimissione)

- Vengono inviati compilando la ricetta specificando:

motivazione : paziente ex esposto amianto e la presunta diagnosi
visita presso il centro regionale unico amianto (CRUA) indicando la sede (Palmanova / Monfalcone)

- Le prenotazioni avvengono agli sportelli CUP ovvero telefonicamente al centralino CUP regionale

In caso di viste con priorità urgente o breve telefonando direttamente al CRUA.

3) Pazienti ricoverati (consulenza)

- Viene compilata la richiesta di consulenza

motivazione : paziente ex esposto amianto e la presunta diagnosi

- L'attivazione della consulenza viene fatta telefonando direttamente al CRUA (ovvero inviando la richiesta di consulenza per posta interna al CRUA – sede di Monfalcone. In quest'ultimo caso però i tempi potrebbero dilazionarsi troppo).

5.2 RISCONTRO SOLO RADIOLOGICO DI POSSIBILI PATOLOGIE AMIANTO CORRELATE

In caso di riscontro radiologico di possibile patologia amianto correlata è opportuno che il radiologo nel referto specifichi quadro in possibile relazione con esposizione a polveri fibrogeniche (amianto).

5.3 SEDE DEL CRUA

La documentazione inerente la consulenza deve essere inviata presso la sede del CRUA: Monfalcone – Ospedale San Polo – Via Galvani 1 – Piastra ambulatoriale I° Piano stanze 19 – 20.

Per ulteriori informazioni o urgenze contattare il CRUA ai numeri telefonici

0481 487630

0481 487627

0481 487695

5.4 RISPOSTE

Il medico del CRUA nel redigere la risposta della visita medica o della consulenza specificherà chiaramente se è stata redatta segnalazione per sospetta malattia professionale anche al fine di possibili successivi riscontri di natura autoptica.

La risposta sarà sempre inviata al medico richiedente (compilatore della ricetta) ovvero, in caso di consulenza al reparto (al medico) richiedente anche per eventuali possibili successivi riscontri autoptici.

Si raccomanda in caso di pazienti ricoverati per cui sia stata redatta la segnalazione di sospetta patologia professionale di riportarne la dizione sulla natura della patologia nella diagnosi di dimissione (es. *placche pleuriche di sospetta natura professionale*).

6. ARCHIVIAZIONE

6.1 GESTIONE DEI DOCUMENTI PROPRI DEL PROCESSO

Tutta la documentazione generata dall'applicazione della presente procedura è conservata nella cartella sanitaria compilata dal personale medico del CRUA ed in copia trasmessa al medico o alla struttura richiedente l'intervento.

6.2 DISTRIBUZIONE ED ACCESSIBILITÀ

Il presente protocollo sarà reso accessibile a tutto il personale sul sito intranet aziendale

7. RIFERIMENTI NORMATIVI, DOCUMENTAZIONE CORRELATA ED ALLEGATI

7.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Denuncia art. 139 DPR 1124/1965 e smi in particolare art. 10 D.Lgs. 38/2000 (DM 11/12/09)

139. È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale.

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni .

Se la contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 33 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro, la pena è dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni .

Art. 10 ... omissis... La trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, e' effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per territorio.

Referto giudiziario ai sensi art. 365 c.p.

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 36, è punito con la multa fino a cinquecentosedici euro.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Primo certificato medico di malattia professionale – Denuncia Art. 52 DPR 1124/1965

52. L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio. La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.

7.2 DOCUMENTI COLLEGATI

Decreto 10 giugno 2014: Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni. (14A06940) (GU Serie Generale n.212 del 12-9-2014)

DECRETO 9 aprile 2008 Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. (GU n. 169 del 21-7-2008)